Comune di Prasco

PROVINCIA DI AL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.18

OGGETTO:

Approvazione tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2025. ESEC. IMM.

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di aprile alle ore ventidue e minuti zero in VIDEO CONFERENZA, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PASTORINO CLAUDIO - Sindaco	Sì
2. REPETTO MAURO GIUSEPPE - Vice Sindaco	Sì
3. BISTOLFI ANDREA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor CANESSA MARIO VITTORIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PASTORINO CLAUDIO qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza che si svolge in modalità "videoconferenza" conformemente a quanto stabilito con il provvedimento del Consiglio Comunale n. 14 del 29/06/2021, esecutivo, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

G.C. N. **18** DEL **30/04/2025**
OGGETTO: Approvazione tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2025. ESEC. IMM.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N.6 DEL 29/04/2025

OGGETTO:

Approvazione tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2025. ESEC. IMM.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'ARERA con la deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il predetto comma individua una duplice competenza in ordine all'approvazione del PEF, demandandola alternativamente al Consiglio Comunale, oppure ad *"altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia",* con l'ovvia specificazione che l'esistenza di quest'ultima assorbe ogni competenza del Consiglio Comunale;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L.147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il predetto comma individua una duplice competenza in ordine all'approvazione del PEF, demandandola alternativamente al Consiglio Comunale, oppure ad *"altra autorità*

competente a norma delle leggi vigenti in materia", con l'ovvia specificazione che l'esistenza di quest'ultima assorbe ogni competenza del Consiglio Comunale;
- con nota in data 04.11.2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente Competente, di cui alle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021, in capo ai consorzi di area vasta esistenti. Ciò al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei piani economico finanziari stabilite al 31 dicembre 2021, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5bis, della legge regionale 1/2018, che assegna tale competenza alla conferenza d'ambito;
- questo Ente fa parte del CSR Consorzio Servizi Rifiuti Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (Consorzio di Area Vasta tra Comuni ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 9 della L.R. 1/2018);

Preso pertanto atto della validazione del PEF afferente questo Ente da parte di soggetto a tal fine abilitato e della successiva approvazione dello stesso da parte del CSR Ente Territorialmente Competente, di cui alle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021;

Dato atto con deliberazione dell'Assemblea n. 15/2016 il CSR ha affidato il servizio di raccolta e trasporto rifiuti alle società Econet S.r.l. con durata dell'affidamento pari a 20 anni sino al 2036, e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

Richiamata la propria deliberazione n. 09 del 28/04/2022 con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento per la disciplina della TARIFFA CORRISPETTIVA, che prevede l'applicazione dal 01/01/2022 del prelievo in forma trinomia, in sostituzione della precedente modalità binomia, così articolata:

- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi coperti dalla quota variabile misurata;
- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di conferimento di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a misura e applicata tramite tariffa in €/kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico (Kpeso);

La quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
La quota variabile misurata è commisurata alle quantità di Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Valutato che ai fini di un graduale passaggio dalla modalità binomia all'attuale modalità trinomia sia necessario un periodo di transizione pluriennale in coerenza con l'evoluzione dei costi e dei conferimenti a partire dall'anno in corso, dalla copertura di tutti i costi variabili attraverso la Tariffa a misura alla copertura dei soli costi afferenti alla gestione dei Rifiuti Urbani Residui;

Dato inoltre atto che per la determinazione delle tariffe 2025 per le utenze non domestiche, i coefficienti di legge utilizzati sono in alcuni casi stati applicati in misura inferiore al valore minimo ma comunque entro i ranges di legge al fine di mantenere un certo equilibrio tariffario rispetto al metodo precedente e che in generale i coefficienti utilizzati per le utenze domestiche e non domestiche che si discostano dal valore medio sono stati utilizzati con la finalità di non impattare eccessivamente sul calcolo tariffario complessivo in continuità con gli esercizi precedenti;

Preso atto della documentazione inviata da ECONET prot. 1428 del 01/04/2025, riferita alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) Econet srl per l'anno 2025 con relativa relazione e tariffe di igiene ambientale anno 2025, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Udito l'intervento del Sindaco, relatore;

Acquisiti i sotto indicati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE.
Il responsabile del servizio (F.to Canessa Mario Vittorio) _____

Regolarità contabile: FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio finanziario (F.to Canessa Mario Vittorio) _____

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. Di approvare le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Comune di Prasco - anno 2025, corredate di addendum utenze comunali-rifiuto vegetale-utenze socio sanitarie-utenze non domestiche svuotamenti minimi, riportate in Allegato, parte integrante della presente deliberazione;

2. Di dare atto:
    a. che il Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani per gli anni 2022-2025 comprende i costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e i costi di trattamento e di recupero e smaltimento dei rifiuti;
    b. che la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione della quota fissa e della quota variabile calcolata delle tariffe, è stabilita per l'anno 2025 come indicato nel prospetto Tariffe Allegato A parte integrante della presente deliberazione;
    c. che la determinazione della tariffa variabile a conferimento dei rifiuti indifferenziati è stabilita per l'anno 2025 in €/Kg. 0,65640, come indicato nel prospetto Tariffe Allegato, parte integrante della presente deliberazione;
    d. che per l'anno 2025 il coefficiente di peso specifico del rifiuto secco residuo ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale è determinato in misura pari a 0,158 Kpeso, come indicato nel prospetto Tariffe Allegato, parte integrante della presente deliberazione;
    e. che le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva sono finalizzate al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di igiene ambientale previsti nel PEF;

3. Di dare atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Prasco, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto del premesso richiamo del Segretario comunale alle modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza secondo quanto indicato nella propria deliberazione n. 12 del 30/06/2021 e nelle note allegate all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale;

Udito l'intervento del Sindaco, relatore;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala coerente con il programma di mandato e conforme ai compiti ed agli obiettivi assegnati;

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, favorevoli e riportati in atto;

Dopo esame e discussione;

A voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria.

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

G.C. N. **18** DEL **30/04/2025**
OGGETTO: Approvazione tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2025. ESEC. IMM.

Data lettura del presente provvedimento, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to: PASTORINO CLAUDIO	F.to: CANESSA MARIO VITTORIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 100 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Prasco, lì 14/05/2025

Il Segretario Comunale
F.to: Canessa Mario Vittorio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/04/2025

- ❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Prasco, lì 14/05/2025

Il Segretario Comunale
F.to: Canessa Mario Vittorio

COMUNE DI PRASCO - Prot 0001428 del 01/04/2025 Tit 1 Cl 1 Fasc

ADDENDUM - Tariffe Igiene Ambientale Anno 2025

In riferimento al Regolamento Tipo per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva **per l'anno 2025**, si approva quanto segue.

1) UTENZE COMUNALI

Per le utenze relative agli immobili comunali nella detenzione del Comune per **l'anno 2025** si prevede per la **PARTE FISSA** e **VARIABILE CALCOLATA** della tariffa un pagamento pari a euro 0,40 (quaranta centesimi) ad abitante residente oltre IVA e Addizionale di legge. Gli abitanti residenti sono da intendersi al 31 dicembre dell'anno precedente l'applicazione della tariffa.
Per la **PARTE VARIABILE MISURATA** della tariffa (da considerarsi nel Bilancio comunale nell'anno successivo) si applica:

- per il rifiuto secco indifferenziato residuo il corrispettivo **di euro 14,31** a svuotamento del contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese;
- per il rifiuto vegetale il corrispettivo di euro 2,00 a svuotamento per il contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese.

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via…)

2) RIFIUTO VEGETALE

Per l'anno 2025 si confermano le seguenti tariffe:
- euro 2,00 a svuotamento del contenitore da lt. 120 (euro 4,00 a svuotamento del contenitore da lt. 240), compresa IVA e Addizionale Provinciale di legge.

Oltre il primo contenitore del vegetale distribuito, è previsto un costo di noleggio pari a:
- Euro 10.80/anno a contenitore da lt. 120 IVA inclusa
- Euro 21.60/anno a contenitore da lt. 240 IVA inclusa

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via…)

3) UTENZE SOCIO SANITARIE

Per l'anno 2025 si conferma, in continuità con gli anni precedenti, una tariffa ad hoc che prevede:

- addebito della tariffa corrispettivo parte fissa e variabile calcolata come deliberata a livello comunale;
- addebito della tariffa variabile misurata così articolato:

    - addebito del costo di effettivo smaltimento in base alle tariffe applicate da SRT S.p.A.;
    - addebito di euro 5,00 (cinque/00) a svuotamento del cassonetto dell'indifferenziata, indipendentemente dalla volumetria dello stesso,

oltre a IVA e addizionale di legge e aggiornamento ISTAT rilevato a gennaio di ogni anno rispetto al mese di dicembre.

4) UTENZE NON DOMESTICHE – SVUOTAMENTI MINIMI

In continuità con gli anni precedenti, si considerano come svuotamenti minimi n° 02 svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato da litri 120.